

TAR Lazio, Sezione III 10/06/1997 n. 1288

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

I provvedimenti di sospensione dell'iscrizione all'albo nazionale costruttori, ex artt. 20 e 21, l. n. 57/1962, sono adottabili sulla base della valutazione della gravità del delitto, senza obbligo, per l'amministrazione, dell'autonomo accertamento dei fatti. L'applicazione della misura cautelare deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni difensive. Non è invece necessaria l'audizione personale dei destinatari.